Sent. 95/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere**

dr. Giuseppe Vella **Primo Referendario- relatore**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23817** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. **57116**, reso dall'agente contabile **Martinelli Tiziana**, funzionaria del Ministero dell'Interno- Questura di Macerata, in qualità di consegnataria degli stampati a valore denominati "libretti per licenza di porto d'armi da caccia e carta europea armi da fuoco", per l'esercizio finanziario 2018;

NEI CONFRONTI DI

- **Martinelli Tiziana** (C.F. MRTTZN60L43E783O), nata a Macerata il 3/7/1960;
- **Ministero dell'Interno - Questura di Macerata;**

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 15 aprile 2025, con l'assistenza della segretaria Maria Grazia Mariani, il relatore dott. Giuseppe Vella, il

Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni Cirillo, e l'agente contabile Martinelli; assente l'Amministrazione.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto reso da Martinelli Tiziana, funzionaria del Ministero dell'Interno, Questura di Macerata, in qualità di consegnataria degli stampati a valore denominati "libretti per licenza di porto d'armi da caccia e carta europea armi da fuoco", per l'esercizio finanziario 2018.

Con la relazione n. 814/2024 il magistrato istruttore ha evidenziato che:

- il conto, redatto dalla Martinelli il 6/6/2023, è stato depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 8/9/2023, in ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 139 del c.g.c.;

- il conto è provvisto del visto di regolarità amministrativo-contabile, apposto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. n. 123/2011, dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Macerata.

Nel conto sono esposte le operazioni di carico e scarico riguardanti gli stampati a valore tenuti in deposito e rilasciati agli utenti ed è indicato il valore delle riscossioni.

Il conto è distinto per tipologia di stampati a valore (mod. 4 e Carta europea) ed è composto da due Sezioni, una che riporta le quantità e l'altra che riporta il rendiconto delle entrate.

Nella **Sezione A** figurano: la "rimanenza a fine anno precedente" (consistenza iniziale), gli incrementi durante l'esercizio, le quantità scaricate durante la gestione a seguito di cessione e quelle rimaste in carico all'agente contabile al 31 dicembre 2018.

In particolare, le risultanze di tale sezione risultano essere al 31/12/2018: n. 5.083, per il modello 4, e n. 92, per la carta europea.

In proposito, il magistrato istruttore ha evidenziato che nel conto non sono indicati i numeri di matricola che identificano gli stampati, essendo riepilogati soltanto il totale dei libretti in carico e di quelli rilasciati nonché la consistenza numerica finale.

Risulta, altresì, che con nota del 28/12/2023 il Vicario del Questore, dott. Rocco Carrozzo, ha comunicato che: "*Nel 2018 i dati venivano comunicati all'agente contabile Tiziana Martinelli dai funzionari dell'Ufficio Armi del Commissariato di Civitanova Marche e dell'Ufficio Armi della Questura. Gli agenti contabili secondari, le cui funzioni decorrono dall'1/1/2023, sono stati, infatti, nominati con decreto in data 4/4/2023*".

Orbene, secondo il magistrato istruttore, considerato che tali stampati erano affidati in gestione a più soggetti ed in strutture diverse, può affermarsi che si è in presenza di una gestione complessa, rientrante nell'ambito dell'art. 192 del R.D. n. 827/1924, che prevede la figura di agenti contabili secondari, i quali, analogamente agli agenti contabili principali, sono anch'essi soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti e devono rendere il conto giudiziale della loro gestione, da allegarsi al conto giudiziale annualmente depositato dall'agente contabile principale.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha sostenuto che il conto reso dalla consegnataria Martinelli Tiziana, agente contabile principale, avrebbe dovuto essere corredato dai conti giudiziali resi dagli agenti contabili secondari, ossia dai funzionari preposti all'Ufficio Armi

presso la Questura di Macerata ed all'Ufficio Armi del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche, che, di fatto, rilasciavano gli stampati agli utenti.

Nella **Sezione B- Entrate** sono riepilogate le somme riscosse quale costo per il rilascio degli stampati, per un importo complessivo di € 1.651,28.

In proposito, il magistrato istruttore ha rammentato che il rilascio del libretto è subordinato al versamento di somme a vario titolo: costo dello stampato, tassa di concessione governativa, tassa di concessione regionale.

Il costo del libretto, sia per la licenza di porto d'armi da caccia sia per la carta europea armi da fuoco, viene stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per l'anno 2018 era, rispettivamente, di € 1,27 e di € 0,83, da versarsi, nel caso specifico, in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Macerata sul c/c postale n. 3616.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha rilevato che il conto reso dalla Martinelli non riepiloga le somme versate dagli utenti a titolo di tassa di concessione governativa e/o regionale ma soltanto i versamenti a titolo di rimborso del costo dello stampato.

Non essendovi, in concreto, maneggio di denaro da parte dell'agente contabile, il conto giudiziale va, dunque, inteso come un "conto a materia", disciplinato dagli artt. 624 e seguenti del R.D. n. 827/1924.

Il conto depositato dalla Martinelli risulta, comunque, approvato e parificato dalla Questura di Macerata ed è munito del visto di regolarità apposto dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Macerata.

1.2 Conclusivamente, il magistrato istruttore ha sottoposto all'esame

del Collegio, preliminarmente, la questione relativa all'ammissibilità/procedibilità del conto e poi le suddette irregolarità.

2. All'odierna udienza, il P.M. ha chiesto che il conto sia dichiarato ammissibile, anche se parzialmente irregolare, senza, comunque, addebiti a carico dell'agente contabile.

La consegnataria Martinelli, dopo aver precisato che era assegnata all'Ufficio Contabilità della Questura e non, dunque, all'Ufficio Armi, che provvedeva materialmente al rilascio dei libretti di porto d'arma agli utenti, ha evidenziato che: non v'erano direttive o circolari, recanti precise indicazioni in ordine alle modalità di redazione del conto giudiziale ed alle procedure da seguire; da ciò sono derivate le irregolarità formali emerse nella compilazione del conto, tra cui il mancato inserimento dei numeri di matricola dei libretti; anche l'omessa allegazione dei conti dei sub consegnatari è dovuta alla carenza di direttive univoche, che avrebbero dovuto essere impartite dal Ministero dell'Interno.

Ciò premesso, la Martinelli ha riferito che a partire dal 2023 la Questura di Macerata ha provveduto alla formale nomina di due sub consegnatari, tenuti alla redazione del rispettivo conto, da allegarsi al conto dell'agente contabile principale.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va esaminata la problematica riguardante l'ammissibilità/procedibilità del conto. Infatti, nella relazione del magistrato istruttore è stato evidenziato che il conto reso dalla consegnataria Martinelli Tiziana, agente contabile principale, non

risulta corredato dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili secondari, che sarebbero costituiti dai funzionari preposti all'Ufficio Armi presso la Questura di Macerata ed al Commissariato di P.S. di Civitanova Marche, che, di fatto, rilasciavano gli stampati a valore agli utenti.

Pertanto, il conto in questione dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Orbene, il Collegio ritiene che nel 2018 tali funzionari non avevano ancora concretamente assunto la veste di agenti contabili secondari tenuti a redigere i sub conti, figurando sostanzialmente quali collaboratori dell'agente contabile principale.

D'altronde, le copie dei registri e dei prospetti trasmessi dal Commissariato di P.S di Civitanova Marche e dall'Ufficio Armi presso la Questura di Macerata avevano carattere meramente riepilogativo e informativo dei dati concernenti il rilascio dei libretti, la responsabilità della cui gestione restava a carico della consegnataria Martinelli.

A conferma di ciò, può farsi riferimento alla nota del Vicario del Questore di Macerata, datata 28/12/2023, che ha comunicato che "*Gli agenti contabili secondari, le cui funzioni decorrono dal 1° gennaio 2023, sono stati nominati in data 4/4/2023*".

Peraltro, anche il P.M., all'odierna udienza, ha chiesto che il conto sia dichiarato ammissibile, escludendo, dunque, la necessità di disporre l'allegazione di sub conti.

2. Ciò assodato, il Collegio passa ad esaminare nel merito il conto in questione.

2.1 In primo luogo, il magistrato istruttore ha evidenziato che nel conto non sono indicati i numeri di matricola identificativi degli stampati, essendo riepilogati soltanto il totale dei libretti in carico e di quelli rilasciati nonché la consistenza numerica finale.

Tale rilievo risulta condivisibile.

Infatti, trattandosi di un "conto a materia", l'indicazione dei numeri di matricola degli stampati risulta necessaria per individuare con certezza i beni oggetto di rendicontazione.

Ne consegue la formale irregolarità del conto giudiziale in esame sotto tale profilo.

2.2 In secondo luogo, il magistrato istruttore ha segnalato che il conto non riepiloga le somme versate dagli utenti a titolo di tassa di concessione governativa e/o regionale, limitandosi ad indicare i versamenti eseguiti a titolo di rimborso del costo dello stampato.

Il Collegio reputa che tale censura sia priva di fondamento.

Infatti, le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa e/o regionale venivano versate dagli utenti negli appositi conti correnti intestati, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate e alla Regione Marche.

Non essendovi, dunque, concreto maneggio di denaro da parte del consegnatario, le somme in questione non potevano essere oggetto di rendicontazione da parte dell'agente contabile Martinelli.

3. Alla luce di quanto sin qui argomentato, il Collegio ritiene che le suddette irregolarità del conto rimangano circoscritte in un ambito prettamente formale, con la conseguenza che non v'è luogo ad addebiti

a carico dell'agente contabile.

In ordine alle spese di giudizio, la riscontrata irregolarità soltanto formale del conto consente di provvedere alla loro compensazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:

dichiara parzialmente irregolare il conto giudiziale in epigrafe indicato, senz'alcun addebito a carico dell'agente contabile Martinelli Tiziana.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Giuseppe Vella	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 6 maggio 2025.
Il funzionario amministrativo
Maria Grazia Mariani
f.to digitalmente